



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO
PROVINCIA DI CREMONA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 29/01/2022 Nr. Prot. 207

C O P I A

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.): APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Nr. Progr. **5**
Data **27/01/2022**
Nr. Protoc. **207**
Seduta Nr. **1**

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
SACCHINI EMANUEL	SINDACO	S
AZZONI STEFANIA	VICESINDACO	S
RIVETTI CLAUDIA	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti</i> 2	<i>TOTALE Assenti</i> 1	

Assenti Giustificati i signori:

RIVETTI CLAUDIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.): APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

*Si dà atto che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto delle "Misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19, in attuazione dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18." approvate con decreto sindacale n. 2/2020 del 03/04/2020 (Prot. n. 647/2020), la presente seduta si svolge in **videoconferenza**, in modalità sincrona, in modo simultaneo e in tempo reale.*

Si dà atto, inoltre, che l'identità personale dei componenti la Giunta Comunale, collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Comunale reggente, secondo le modalità indicate dal citato decreto sindacale n. 2/2020 del 03/04/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

- il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*";

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, rubricato "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*", convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

- il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.*", convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215;

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.*", che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2022;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute all'art. 1, commi da 816 a 847, della citata Legge n. 160/2019 e s.m.i.:

- a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

- il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in

maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

- sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- il c.d. canone mercatale di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare di cui al comma 842 del medesimo articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 847, primo periodo, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., sono abrogati i capi I (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) e II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari) e 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme che disciplinano il canone unico patrimoniale;

DATO ATTO che, dovendo provvedere all'istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dei canoni di cui ai citati commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., il Comune di Torricella del Pizzo:

- con deliberazione C.C. n. 7 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*", di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., vigente dall'anno 2021;

- con deliberazione G.C. n. 11 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato, per l'anno 2021, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in tema di canone unico patrimoniale e mercatale:

- l'art. 5, comma 14-*quinquies*, lett. a) e b), del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 215/2021, ha introdotto una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire la corretta applicazione dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., che disciplina le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete;

- l'art. 40, comma 5-*ter*, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, ha introdotto il comma 831-*bis* all'art. 1 della Legge n. 160/2019, disciplinando il canone dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, stabilendo che detti operatori sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, che detto canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, fatta salva la previsione che i relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

- l'art. 1, comma 706, della Legge n. 234/2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha prorogato, al 31 marzo 2022, le disposizioni agevolative già previste dall'art. 9-ter, commi da 2 a 5, del D.L. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020, a favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, e dei commercianti ambulanti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esonerati dal pagamento del canone unico patrimoniale e mercatale;

- l'art. 1, comma 707, della Legge n. 234/2021, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal citato comma 706 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 7 del 26/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.): approvazione.*";

- la propria deliberazione G.C. n. 24 del 21/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "*Schema di Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024: approvazione (ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)*";

- la deliberazione C.C. n. 25 del 23/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "*Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024: presentazione ed approvazione, ai sensi degli articoli 151, comma 1, e 170, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.*";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., che stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto 24 dicembre 2021, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali dal 31

dicembre 2021 al 31 marzo 2022, ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

DATO ATTO che la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 risultano in corso di approvazione;

RILEVATA la necessità di determinare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.), da applicare per l'anno 2022;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe è demandata alla giunta comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel c.d. canone unico;

VERIFICATO che, a norma dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la popolazione residente nel comune di Torricella del Pizzo al 31/12/2020 era pari a n. 586 abitanti;

RITENUTO:

- di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

- di determinare le singole tariffe dei canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

SENTITA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, da determinarsi per l'anno 2022 confermando quelle approvate per l'anno 2021;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla medesima Legge n. 160/2019 e s.m.i. e dal regolamento istitutivo dei nuovi canoni, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

VISTO l'art. 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.”*, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, il comma primo del citato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., a tenore del quale: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

VISTO l'art. 53 (*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*.”, che, al comma 16, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;

VISTO, ancora, l'art. 1, comma 169 (*Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera*), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.”, dove si prevede:

- che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al bilancio di previsione sono allegati “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dei sopracitati articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000 e s.m.i., articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006: a) le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; b) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; c) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 193 (*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*) del T.U.E.L., a norma del quale, ove sia necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga al già citato art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente locale può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;

CONSIDERATO:

- che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle*

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...]”;

- che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”*;

- che, con decreto 20 luglio 2021, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in attuazione del citato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e s.m.i., sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

- che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, primo periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) diramata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con oggetto: *“Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”*;

PRESO ATTO che, come chiarito dalla citata circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, “[...] il più volte citato comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di cassazione e quindi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuni che hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF

dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.”;

RITENUTO, in forza dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che esclude dalla competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote relative ai tributi e delle tariffe;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta comunale;

- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

ACCERTATA la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta;

- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

VISTI:

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

- il Regolamento sui controlli interni;

- il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-*bis*, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio da tutti i componenti collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2/2020 del 03/04/2020,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per l'anno 2022, le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., come riportate nei prospetti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

3) **DI DARE ATTO** che le tariffe qui approvate decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

4) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le tariffe qui approvate entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;

5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Torricella del Pizzo, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

6) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e secondo le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale del Comune di Torricella del Pizzo, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

8) **DI ASSolvere** agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a

disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli atti conseguenti,

CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 2/2020 del 03/04/2020,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Provincia di Cremona

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: comune.toricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it
E-mail: comune.toricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it
Sito *web* istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it

Allegato alla deliberazione G.C. n. 5 del 27/01/2022

IL SINDACO
Dott. Emanuel Sacchini

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Sabina Candela

Permanente	
Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10,000 abitanti	euro 30,00

COMMA 841

Temporanea	
Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10,000 abitanti	euro 0,60

COMMA 842

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO DI CUI ALLA LEGGE 160/2019

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE AI SENSI DELLA L. 160 DEL 27/12/2019	TARIFFA STANDARD ANNUALE	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,60 €
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER OCCUPAZIONE CON CAVI E CONDUITTURE AI SENSI DELLA L. 160 DEL 27/12/2019	TARIFFA STANDARD ANNUALE	
Comuni fino a 20.000 abitanti CANONE NON INFERIORE A € 800,00	1,50 €	

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI E AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA

PIAZZA BOLDORI nonché area antistante il palazzo comunale;

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI E AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA

TUTTE LE ALTRE STRADE, VIE, PIAZZE, VICOLI, PARCHI PRESENTI NEL COMUNE DI TORRICELLA DELPIZZO

TARIFFARIO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2022					
TARIFFA STANDARD ANNUALE		30,00 €/MQ			
TARIFFE OCCUPAZIONE CANONE UNICO - OCCUPAZIONI ANNUALI					
formula determinazione Tariffa Occupazione annuale del suolo pubblico: Tariffa standard Annuale (L.160/2019) *coefficiente di zona					
DESCRIZIONE-CARATTERISTICHE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO 1^ CATEGORIA	TARIFFA 1^ CATEGORIA	COEFFICIENTE APPLICATO 2^ CATEGORIA	TARIFFA 2^ CATEGORIA
OCCUPAZIONE ORDINARIA	30,00	0,59	17,56	0,18	5,27
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI AL SUOLO (Riduzione del 50%)	30,00	0,29	8,78	0,09	2,63
OCCUPAZIONE PERMANENTI CON TENDE O SIMILI (RIDUZ. AL 30%)	30,00	0,18	5,27	0,05	1,58

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO - TARIFFA GIORNALIERA					
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA		0,60 €/MQ			
Formula determinazione Tariffa Occupazione giornaliera : Tariffa Standard Giornaliera (Legge 160/2019) * coefficiente di occupazione (comprensivo di coefficiente di durata)					
DESCRIZIONE-CARATTERISTICHE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO 1^ CAT	TARIFFA 1^ CAT.	COEFFICIENTE APPLICATO 2^ CAT.	TARIFFA 2^ CAT
OCCUPAZIONE ORDINARIA	0,60	1,98	1,189917	0,59	0,356975
OCCUPAZIONI ORDINARIE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (già con riduz del 50%)	0,60	0,99	0,594958	0,30	0,178488
OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI (RIDUZ. AL 30%)	0,60	0,59	0,356975	0,18	0,107093
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA PUBBLICI ESERCIZI (GIÀ CON RIDUZIONE DEL 50%)	0,60	0,99	0,594958	0,30	0,178488
OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI , GIOCHI E DIVERTIMENTI SPETTACOLO VIAGGIANTE (Già CON RIDUZIONE DELL'80%)	0,60	0,40	0,237983	0,12	0,071395
OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI , GIOCHI E DIVERTIMENTI SPETTACOLO VIAGGIANTE (Già CON RIDUZIONE DELL'80% in occasione della fiera - occupaz. Ricorrente riduz. 50%)	0,60	0,20	0,118992	0,06	0,035698
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA (riduz. 50%)	0,60	0,99	0,594958	0,30	0,178488
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI O SPORTIVE nonché da ONLUS (Già con riduzione dell'80%)	0,60	0,40	0,237983	0,12	0,071395
OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (ESCLUSE ATTRAZ. SPETTACOLO VIAGGIANTE)	0,60	1,98	1,189917	0,59	0,356975
RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO:					
RIDUZIONE 50% PER OCCUPAZIONI NON INFERIORI AI 15 GG					
RIDUZIONE DEL 50% OCCUPAZIONI DI DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE					
RIDUZIONE DEL 50% PER OCCUPAZIONI A CARATTERE RICORRENTE					

Coefficienti di durata (cumulabili)	
fino a 14 giorni	1,00
Superiore a 15 giorni	0,50
Fino a 12 ore	0,50
Superiore a 12 ore	1,00
Occupazioni ricorrenti	0,50

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO MERCATALE - TARIFFA GIORNALIERA

			TARIFFA GIORNALIERA AL MQ	
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA			€ 0,60	
AREA MERCATALE PIAZZA (1^ CATEGORIA)				
DESCRIZIONE-CARATTERISTICHE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO	TARIFFA INTERA	TARIFFA GIA' CON RIDUZIONI
OCCUPAZIONE GIORNALIERA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TITOLARI DI POSTEGGIO NON ALIMENTARI	0,60	0,95	0,568180	0,13495
OCCUPAZIONE GIORNALIERA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TITOLARI DI POSTEGGIO PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI (FORMAGGI, MACELLERIA)	0,60	1,03	0,620816	0,14745
OCCUPAZIONE GIORNALIERA COMMERCIO SU AREA PUBBLICA TITOLARI DI POSTEGGIO ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	0,60	1,35	0,808176	0,19195
<u>RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO :</u>				
RIDUZIONE 50% PER OCCUPAZIONI NON INFERIORI AI 15 GG				
RIDUZIONE DEL 20,83% OCCUPAZIONI DI DURATA DI 5 ORE				
RIDUZIONE DEL 40% PER OCCUPAZIONI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE				

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

LEGGE 160/2019 ART. 816/847
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI

Aumento deliberato

0,00%

€ 0,60

TARIFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	COEFF.	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA GIORNALIERA	1,70	1,02	1,53
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG		1,03	1,03
TARIFFA PER OGNI GG. SUCCESSIVO		0,31	0,31

Manifesti di cm. 70 x 100	X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

Fino a gg.:

10	15
----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,03	1,34
Superfici superiori a mq. 1	1,03	1,34

N.B.

- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA

€ 25,82

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

LEGGE 160/2019 ART.816/847
 ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
 ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE FINO A 10.000 ABITANTI

Aumento deliberato **0,00%** (superfici SUPERIORI al mq)
 Aumento per luminosa **100,00%**

– TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO	coeff.	coeff.	tariffa gg.	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
tariffa base			0,60	30gg	60gg	90gg	30,00	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1	0,064	0,38	€ 0,04	€ 1,15	€ 2,30	€ 3,46	€ 11,40	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00	0,095	0,57	€ 0,06	€ 1,71	€ 3,42	€ 5,13	€ 17,10	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00	0,143	0,85	€ 0,09	€ 2,57	€ 5,15	€ 7,72	€ 25,50	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,00	0,189	1,14	€ 0,11	€ 3,40	€ 6,80	€ 10,21	€ 34,20	
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1							€ 22,80	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00							€ 34,20	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00							€ 42,75	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,00							€ 51,30	
CATEGORIA SPECIALE								

N.B. :
 ▪Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,00, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
 ▪Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AD USO PUBBLICO O PRIVATO

	COEFF.		
☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li	1,65	€ 30,00	€ 49,50
☐ AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li	2,48		€ 74,40

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1mese o frazione	2mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq
COEFFICIENTI				1,00	
Superfici fino a mq. 1				30,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00				30,00	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00				45,00	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,00				60,00	100,00%

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFF.	€ 0,60
Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale	3,4	2,04

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	coeff.	€ 0,60	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq	gg.
Fino a mq. 1	1,26		11,34	22,68	34,02	45,36		€ 0,76
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,00 e 5,00			17,10	34,20	51,30	68,40		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,00 e mq. 8,00			25,50	51,00	76,50	102,00	50,00%	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,00			34,20	68,40	102,60	136,80	100,00%	

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno coeff. € 0,60

PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno coeff. € 0,60

PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata coeff. € 0,60

PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblic coeff. € 0,60



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **5** Del **27/01/2022**

Servizio: Ufficio Ragioneria e Tributi

OGGETTO

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.): APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	/// Data 27/01/2022 IL RESPONSABILE F.to TORRI DENIS GIORDANA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	/// Data 27/01/2022 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

PROVINCIA DI CREMONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

F.to DOTT. SACCHINI EMANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2022 al 13/02/2022, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134 D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000.

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 207, in data 29/01/2022 ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 29/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to Dott.ssa CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27/01/2022** decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL Segretario Comunale Reggente

CANDELA SABINA
